



COMUNE DI BRESCIA

**ORDINANZA SINDACALE N. 199 del 09/07/2025**

**OGGETTO: DISINFESTAZIONE PER CASO CONFERMATO DI CHIKUNGUNYA IMPORTATO DALL'ESTERO**

**LA SINDACA**

**VISTA** la nota di ATS Brescia trasmessa via PEC in data 09/07/2025 prot. n. 2374488/2025 con la quale viene segnalato un caso confermato di Chikungunya importato dall'estero in un soggetto residente a Brescia in via delle Tofane, che ha altresì frequentato via Zabella e via San Rocchino;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

**CONSIDERATO** che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone ove il malato è domiciliato, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

**CONSIDERATO** al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

**VISTE** le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) - 2020-2025 emanato dal Ministero della Salute;

**RILEVATO** che l'area di intervento è stata definita dalla ATS Brescia nel raggio di 200 metri dall'abitazione ove è stato individuato il caso confermato di Chikungunya importato, come indicato nella planimetria allegata (A), e nel raggio di 200 metri dai domicili che il soggetto ha altresì frequentato, come indicato nelle planimetrie allegate (B) e (C), in cui sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.);

**CONSIDERATO** che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

**RILEVATA** la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

**VISTA** la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore su aree sia pubbliche sia private;

**VISTA** la legge 23.12.1978 n. 833;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL);

**VISTO** l'art. 344 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (TU Leggi Sanitarie);

#### **DISPONE**

1. **la disinfezione**, secondo le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) - 2020-2025, nei giorni **10 - 11 - 12 luglio 2025**, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi sia larvicidi, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private, **dalle ore 4.00 del 10 luglio 2025**, delle aree individuate nelle planimetrie allegate, che interessa le seguenti vie:

- via Enea Guarneri
- via Monte Cimone
- via delle Tofane
- via Enrico Toti
- via Sant'Eustacchio
- via Vittorio Veneto
- via Monte Ortigara
- via Francesco Baracca
- Galleria Vittorio Veneto
- via Montello
- via San Bartolomeo
- via Monte Cengio
- via Giovanni Randaccio
  
- Quartiere Mario Bettinzoli
- via Alessandro Lamarmora
- via Aldo Moro
- via Zabella
  
- via Pier Paolo Gorini
- via Costalunga
- piazzale Spedali Civili
- via Manara Valgimigli
- via San Rocchino
- via Pietro dal Monte
- via Marcantonio Ducco
- via Ada Negri
- via Agostino Bassi

- via Gualtiero Laeng
- via Grazia Deledda

con la precisazione che in caso di pioggia intensa, i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile;

2. che il presente provvedimento è valido dall'inizio del trattamento (orientativamente a partire dalle ore 4.00 del 10 luglio 2025) fino alla conclusione dei successivi trattamenti.

#### **ORDINA**

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfezione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

#### **Precauzioni da adottare durante il trattamento:**

- restare all'interno delle proprie abitazioni e luoghi di lavoro con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.);
- considerato che per "effetto deriva" i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli.

#### **Precauzioni da adottare in seguito al trattamento:**

- utilizzare le aree cortilive private non prima che siano trascorse 5 ore dal trattamento;
- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

**AVVERTE**

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

**DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Locale.

Alla Polizia Locale di assistere gli operatori della disinfezione nelle procedure di accesso alle proprietà private.

Al Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile di coordinare le operazioni che saranno condotte dalla ditta incaricata.

Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto alla Triveneta Multiservizi Società Cooperativa Sociale, incaricata della disinfezione, alla Polizia Locale e alla Direzione Sanitaria di ATS di Brescia, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute Ambiente di Brescia.

Brescia, 09/07/2025

LA SINDACA  
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC  
S.p.A.


Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82

## ALLEGATO A



**VIA DELLE TOFANE**

## ALLEGATO B



VIA ZABELLA

**ALLEGATO C**



**VIA SAN ROCCHINO**